



# COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

## Provincia di Siena

### CAPITOLATO GENERALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO IMU E TASI PER GLI ANNI DI IMPOSTA 2016-2017-2018.

#### Art. 1 – Oggetto del servizio

Il servizio ha per oggetto il supporto all'attività di bonifica della banca dati in possesso dell'ufficio tributi e all'attività di verifica e accertamento delle imposte IMU e TASI per gli anni 2016, 2017 e 2018, ai fini del recupero dei tributi, con connessa gestione del contenzioso tributario.

#### Art. 2 – Attività gestionali del servizio

Le attività del servizio sono le seguenti:

- Aggiornamento, ottimizzazione e bonifica delle informazioni delle banche dati IMU e TASI per gli anni di imposta 2016, 2017 e 2018, mediante la verifica, l'integrazione e l'allineamento delle stesse con altre banche dati e informazioni a disposizione dell'Ente - a titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano tra queste: dichiarazioni IMU, dichiarazioni sostitutive per comodati gratuiti e per locazioni a canone concordato di immobili, denunce di successione, modelli unici informatici (MUI), banche dati on-line dell'Agenzia delle Entrate (dati catastali, accatastamenti e variazioni, utenze elettriche e del gas, forniture versamenti F24, etc. ...).
- Successiva verifica delle posizioni dovuto/versato per i soggetti d'imposta possessori di immobili tenuti all'adempimento tributario, con predisposizione di un elenco di soggetti che presentano anomalie/irregolarità.
- Predisposizione degli avvisi di accertamento per omesso/parziale/tardivo versamento delle imposte e/o per omesse/infedeli denunce e trasmissione di uno o più *file* con l'elenco e il dettaglio dei provvedimenti elaborati ai fini della verifica da parte dell'ufficio e della successiva stampa ed imbustamento da parte dello stesso.
- Assistenza nei confronti dei contribuenti destinatari dei provvedimenti, che comprenda la ricezione e gestione delle richieste di riesame e delle istanze di autotutela con attivazione dei seguenti canali: una linea telefonica dedicata e un indirizzo email dedicati, nonché uno sportello fisico presso la sede del Comune per almeno sei ore al mese. Ulteriori e specifiche modalità e proposte migliorative della presente attività saranno indicate in sede di offerta.
- Creazione degli elenchi e dei *file* necessari alla riscossione coattiva degli avvisi di accertamento rimasti insoluti.
- Supporto e assistenza al Comune nella verifica e gestione di specifiche posizioni inerenti l'ambito di accertamento IMU-TASI per gli anni di imposta 2016-2018 su esplicita richiesta da parte dell'ufficio.
- Supporto e assistenza al Comune nella gestione del contenzioso tributario e procedure extragiudiziali: il soggetto affidatario dovrà fornire tutti gli elementi utili sia durante la pendenza

del procedimento di reclamo/mediazione, sia ai fini della costituzione in giudizio in primo e in secondo grado presso la Commissione Tributaria. La condizione s'intende soddisfatta con il ricevimento da parte dell'ufficio dell'indicazione dei punti salienti della controversia e dei motivi di legittimità e opportunità del procedimento. Ulteriori e specifiche modalità e proposte migliorative della presente attività saranno indicate in sede di offerta.

- Ulteriori ed eventuali attività inerenti al servizio in oggetto saranno indicate in sede di offerta.
- Qualora le attività di cui sopra siano svolte utilizzando software di proprietà del soggetto affidatario, lo stesso sarà tenuto:
  - all'inserimento della banca dati aggiornata ed integrata all'interno del software gestionale in uso al Comune, fornito dalla Ditta Kibernetes Srl;
  - a garantire la possibilità di accesso gratuito allo stesso da parte dell'Ente, che potrà operare sull'applicativo informatico per quanto necessario alla gestione dell'attività ordinaria dell'ufficio, come bonifiche, controllo versamenti, attività accertative varie, nonché di controllare in modo puntuale le operazioni effettuate dal soggetto affidatario;
  - all'effettuazione di esportazione/importazione dati da un archivio all'altro attraverso l'utilizzo di una piattaforma compatibile e sicura che riduca al minimo la perdita dati durante il processo di migrazione.
 Si precisa che la banca dati resterà di esclusiva proprietà dell'Ente.

### Art. 3 – Durata del servizio

Lo svolgimento del servizio osserverà le seguenti scadenze.

	Anno di riferimento del servizio		
	2021	2022	2023
Completamento dell'attività di bonifica e aggiornamento delle banche dati IMU-TASI con predisposizione e trasmissione degli avvisi di accertamento	Entro il 15/10/2021	Entro il 31/08/2022	Entro il 31/08/2023
Riconsegna delle banche dati IMU-TASI e relativo inserimento nella procedura informatica dell'Ente	Entro il 30/11/2023	Entro il 30/11/2023	Entro il 30/11/2023

L'anno di imposta 2016 sarà oggetto di accertamento e verifica del servizio effettuato nel 2021.

L'anno di imposta 2017 sarà oggetto di accertamento e verifica del servizio effettuato nel 2022.

L'anno di imposta 2018 sarà oggetto di accertamento e verifica del servizio effettuato nel 2023.

### Art. 4 – Importo dell'affidamento

La prestazione del servizio sarà retribuita mediante un aggio - indicato in sede di offerta e comunque in misura percentuale non superiore a quella stabilita dall'Amministrazione nel "Disciplinare" pubblicato in sede di gara - sull'importo complessivo effettivamente riscosso dall'Ente in relazione agli avvisi di accertamento emessi e notificati in seguito all'espletamento del servizio stesso (con esclusione del recupero delle spese di notifica).

L'importo complessivo dell'affidamento non potrà essere comunque superiore alle seguenti soglie:

- per l'anno 2021: € 18.000,00 (euro diciottomila/00) IVA ESCLUSA;

- per l'anno 2022: € 18.000,00 (euro diciottomila/00) IVA ESCLUSA;
- per l'anno 2023: € 18.000,00 (euro diciottomila/00) IVA ESCLUSA.

I suddetti importi includono tutte le attività richieste nel capitolato e s'intendono a copertura di ogni spesa e onere connessi all'esecuzione del servizio.

È prevista la facoltà dell'Amministrazione Comunale di prorogare il rapporto con le stesse modalità e alle medesime condizioni per un periodo non superiore a sei (6) mesi.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di dare avvio all'esecuzione anticipata del contratto nelle more della stipula del contratto stesso

## **Art. 5 – Obblighi del soggetto affidatario**

1. Il soggetto affidatario dovrà fornire gratuitamente all'Ente la licenza d'uso del proprio software, senza nessun aggravio per l'Ente, per consentire di verificare, per ciascuna posizione accertata, tutte le fasi delle procedure messe in atto; deve inoltre fornire all'Ente tutte le abilitazioni necessarie al fine di garantire il completo e continuo accesso alla banca dati relativa al servizio in concessione e l'estrazione massiva di dati utili allo svolgimento delle altre attività istituzionali.

2. Oltre a quanto previsto negli articoli precedenti, le attività oggetto del servizio dovranno essere realizzate a regola d'arte, in base al principio di buona fede e correttezza, osservando scrupolosamente tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato, nella normativa di settore e nei relativi regolamenti comunali, avendo particolare riguardo alle forme degli atti ed ai termini di prescrizione dei crediti, in maniera da non determinare, in alcun modo, atti o comportamenti lesivi dell'immagine e degli interessi dell'Ente stesso.

3. È tenuto ad emettere con priorità assoluta gli atti relativi all'annualità prossima alla prescrizione, in considerazione dei tempi occorrenti per la notifica degli stessi.

4. All'Affidatario non è consentito divulgare a terzi le informazioni riservate trattate nel corso dell'espletamento del servizio. Ha altresì l'obbligo di mantenimento della massima riservatezza per quanto concerne ogni dato, documento o informazione comunque acquisiti per l'espletamento del servizio.

5. L'Affidatario dovrà altresì garantire che tutto il personale addetto al servizio osservi l'obbligo di riservatezza sui dati personali e/o sensibili relativi all'utenza.

6. È tenuto ad adottare le procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell'ambito dello svolgimento del servizio affidato, garantendo che tutto il personale addetto al servizio conservi il più assoluto riserbo su dati e/o notizie raccolti nell'espletamento dell'incarico.

7. L'Affidatario sarà direttamente responsabile degli atti emessi e risponderà di eventuali danni od inconvenienti arrecati ai soggetti terzi, relativamente a persone o cose, durante l'esecuzione del servizio. A tal fine, l'elaborazione degli atti ammessi e delle procedure intraprese, dovranno essere curati direttamente dallo stesso Concessionario o suo delegato.

8. Oltre alle norme contenute nel presente capitolato e nell'avviso, l'Affidatario si impegna espressamente, assumendosene anche i relativi oneri e responsabilità, all'osservanza delle seguenti disposizioni generali e loro successive modificazioni ed integrazioni:

- a) Legge 27 luglio 2000, n. 212 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";
- b) D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e GDPR 679/2016;
- c) C.C.N.L. della categoria di appartenenza del personale dipendente impiegato nelle attività e relativi adempimenti in merito agli oneri previdenziali ed assicurativi;

- d) D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza dei lavoratori;
- e) Legge 12 marzo 1999 n. 68 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili;
- f) Ogni altra disposizione normativa avente effetto sui servizi affidati in concessione.

#### **Art. 6 – Responsabilità verso Terzi**

1. Il soggetto affidatario è responsabile di qualsiasi danno causato nella gestione del servizio a terzi e solleva l'Ente da ogni responsabilità diretta e/o indiretta. Sono compresi sia danni alle persone sia alle cose, nonché quelli di natura esclusivamente patrimoniale per qualunque causa dipendenti dal servizio assunto.

2. L'Affidatario è tenuto a contrarre, prima dalla stipula del contratto, e a mantenere costantemente attiva per tutta la durata dell'affidamento, apposita polizza per la copertura della responsabilità derivante dalla gestione del servizio in concessione, con primaria compagnia assicuratrice con un massimale per sinistro e per Comune non inferiore a Euro 1.000.000,00.

#### **Art. 7 – Obblighi del Comune**

Il Comune si impegna a mettere a disposizione dell'Affidatario le banche dati necessarie per l'espletamento del servizio e fornisce tutta la collaborazione necessaria durante tutte le fasi di cui si compone l'espletamento del servizio.

#### **Art. 8 – Cessione del contratto**

È vietata al soggetto Affidatario la sub-concessione o la cessione in tutto o in parte, anche in modo temporaneo, del contratto.

L'inosservanza del presente divieto provocherà, dimostrato l'evento stesso come previsto dal presente capitolato, la decadenza della concessione e la risoluzione del contratto senza altre formalità.

#### **Art. 9 – Penali**

L'Affidatario sarà tenuto a risarcire l'Amministrazione del danno causato da ogni inadempienza e dei danni che possono derivare ai dipendenti o a terzi dall'esecuzione della prestazione, per il quale la stessa dovesse essere ritenuta responsabile in sede civile o penale. In particolare l'Affidatario è ritenuto responsabile del danno subito dall'Ente in caso di decadenza dei termini di accertamento per effetto di negligenza, ritardi o altri inadempimenti delle obbligazioni contrattuali.

Fatto salvo il risarcimento al maggior danno, qualora siano rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente capitolato si procederà all'applicazione di una penalità da un minimo di 100,00 € (centoeuro/00) ad un massimo di 1.000,00 € (milleeuro/00) per ciascuna violazione accertata (ad es.: per ogni mancato riscontro e verifica di una particolare posizione a seguito di esplicita richiesta da parte dell'Ente).

L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale la Ditta affidataria dovrà presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione medesima. L'importo della penalità sarà addebitato dal Comune sul primo pagamento utile da effettuarsi a favore della ditta aggiudicataria, decurtando inoltre il relativo impegno di spesa dell'importo della penalità applicata, ovvero provvedendo ad escutere la garanzia fornita, la

quale dovrà essere ricostituita ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

### **Art. 10 – Spese contrattuali**

Sono a carico dell'Affidatario tutte le spese inerenti e conseguenti lo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato d'oneri, comprese tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti.

### **Art. 11- Risoluzione del contratto**

1. Il contratto potrà essere risolto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del C.C., a seguito di formale comunicazione inviata dall'Ente al soggetto Affidatario, nei seguenti casi:

- a) per fallimento dell'Affidatario;
- b) per inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi;
- c) per il mancato allestimento dello sportello di front-office, di cui all'articolo 2 del presente capitolato;
- d) per continue irregolarità o reiterati abusi commessi nella conduzione del servizio nel corso di un esercizio solare;
- e) per gravi negligenze e inadempienze, non sanate a seguito di diffida da parte dell'Ente;
- f) per la scoperta preesistenza o il verificarsi durante la gestione di una causa di incompatibilità prevista dalla normativa vigente;
- g) per interruzione del servizio senza giusta causa;
- h) per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'affidamento ai termini dell'art. 1453 del Codice Civile.

2. In tali casi, è facoltà dell'Ente risolvere anticipatamente il contratto, previa contestazione delle inadempienze al Concessionario ed assegnazione allo stesso di un termine di 10 giorni per le eventuali controdeduzioni. Decorso inutilmente tale termine, l'Ente potrà risolvere automaticamente il contratto, senza obbligo di pagamento da parte dell'Ente stesso di alcuna indennità ma con diritto al risarcimento dei danni e incameramento della cauzione quale risarcimento, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento per i danni subiti.

3. L'Ente ha facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo e fino al termine del contratto, dandone formale comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o strumenti equipollenti, con un preavviso di almeno centoottanta giorni. Il recesso dell'Ente non dà diritto ad alcun indennizzo a favore del concessionario. In caso di recesso, le parti si impegnano a regolare di comune accordo i rapporti pendenti nel corso del periodo intercorrente fra la comunicazione di recesso e l'efficacia di quest'ultimo.

4. Per quanto non espressamente regolato nel presente capitolato, relativamente alla disciplina della risoluzione e del recesso dal contratto, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1453 e seguenti del codice civile.

### **Art. 12 – Foro competente e norme di rinvio**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del contratto che non fosse possibile risolvere in maniera bonaria tra le parti, il foro

competente è quello del Tribunale di Siena.

Per quanto non previsto nel presente capitolato e nella altra documentazione di gara e a completamento delle disposizioni in esso contenute si fa espresso rinvio alle leggi e alle disposizioni vigenti in materia, nonché a quelle civilistiche, contrattuali e ai Regolamenti e alle altre disposizioni comunali.

Monteroni d'Arbia, il 30.6.2021

**Il Responsabile sostituto**  
**Area Economico-Finanziaria**  
f.to Dott. Manuele Mencarelli